

# Argento vivo Diritti

A cura dello Spi-Cgil dell'Emilia-Romagna | n. 1 marzo 2019


## SPECIALE FINANZIARIA 2019



A cura di **Daniela Bortolotti, Gabriella Dionigi, Bruno Pizzica, Enzo Santolini**  
con la collaborazione di **Marco Sotgiu**

# INTRODUZIONE

di **Bruno Pizzica** Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna




Come ogni anno, *Argentovivo Diritti* dedica un numero speciale alla illustrazione della legge di stabilità, con particolare riferimento ai provvedimenti che riguardano la previdenza, il fisco, la sanità, il sociale in generale e che quindi più direttamente coinvolgono le persone anziane, i pensionati, le pensionate. Il percorso di definizione e approvazione da parte del Parlamento di questo che costituisce un provvedimento fondamentale nel nostro ordinamento, non è mai stato semplice. Ogni anno si devono operare scelte, definire criteri, disporre interventi di razionalizzazione della spesa, stabilire investimenti e finanziamenti e, in un quadro di finanza pubblica sempre sovraesposto per il forte debito pubblico che il nostro Paese ha accumulato, far tornare l'equazione è sempre complicato.

Bisogna tuttavia dire che mai come quest'anno, il cammino della legge di stabilità è stato accidentato, a lungo sospeso in un confronto serrato con la Commissione europea, sottoposto a spinte e contropinte particolarmente significative. Molte delle tensioni sono state determinate dalla volontà dei due partiti di Governo di dare attuazione a due provvedimenti sui quali avevano caratterizzato la campagna elettorale e che corrispondevano quindi ad altrettanti impegni assunti ciascuno con il

proprio elettorato. Dunque il Movimento 5 stelle considerava irrinunciabile dar corso al reddito di cittadinanza, la Lega alla quota 100 per il pensionamento: due misure costose che hanno a lungo rischiato di mandare in tilt l'equilibrio della manovra e il rapporto con la Commissione Europea.

Il confronto si è protratto fino agli ultimi giorni di dicembre: la prima conseguenza è stata l'inedita forzatura istituzionale, per la quale il Parlamento è stato totalmente esautorato del diritto-dovere di discutere il disegno di legge con i tempi e l'attenzione che avrebbe richiesto. Il nuovo ordinamento istituzionale che si è così definito dal Governo "del cambiamento", prevede un ruolo puramente notarile delle due Camere ovviamente da eseguire secondo le disposizioni tassative delle due forze di maggioranza. Sul ruolo effettivo del potere legislativo del Parlamento nel nostro Paese, si è discusso a lungo, ma mai si era arrivati ad una pratica mortificazione di questa portata.

Va detto, ad onor del vero, che autorevoli esponenti del Movimento grillino lo avevano più volte esplicitato: dalla celebre immagine di Beppe Grillo che aveva paragonato le Camere ad una "scatoletta di tonno" da scardinare, allo stesso Davide Casaleggio (quello della mitica e misteriosa "piattaforma Rousseau" sulla quale qualche migliaio di soci decidono le sorti di questo o quel provvedimento e magari anche se la Giustizia può provare



a fare il suo corso...) che ha esplicitamente previsto e auspicato il definitivo superamento del Parlamento, affossato dalla democrazia diretta via web.

Dopo il lungo tira e molla, la manovra si è attestata su un deficit al 2,04% che ha consentito di mettere in pista sia reddito di cittadinanza che quota 100, con una serie di limitazioni utili a ridurre i costi: due misure fortemente enfatizzate che non risolveranno i problemi legati alla povertà e alla precarietà del lavoro e non rappresentano certo il superamento della Legge Fornero sulla Previdenza.

Nel frattempo si riduce la perequazione delle pensioni per il 2019 e si introduce una tassa piatta (flat tax, obiettivo dichiarato di Salvini e della Lega), per le partite IVA: Irpef al 15% per i redditi sotto i 65.000 euro; ma se sei un pensionato o un lavoratore dipendente il 15% lo paghi solo fino ai 23.000 euro! (A proposito di giustizia sociale e progressività dell'imposizione fiscale, prevista dalla Costituzione).

Vedremo quali saranno gli effetti, nel quadro di una manovra che non sostiene gli investimenti (anzi tende a contrastarli con motivazioni di puro principio, come dimostra la stessa vicenda della TAV) e non prevede impegni sulla infrastrutturazione sociale e sulla sanità. Nel frattempo gli indicatori di salute dell'economia italiana sono tutti in peggioramento, le Agenzie di rating e la stessa Istat certificano un rallentamento del

Prodotto Interno Lordo rispetto a quello ipotizzato dalla manovra di Governo e incombe la prospettiva di una manovra correttiva che metta riparo alle scelte compiute.

C'è peraltro una spada di Damocle dalla lama molto affilata che pende sul Paese: l'aumento dell'Iva per 23 miliardi, nel caso i risultati e l'equilibrio di bilancio non siano quelli programmati. Si vedrà. Il Presidente del Consiglio facente funzioni, Giuseppe Conte, dice che il 2019 sarà un anno bellissimo; i due padroni del vapore, Di Maio e Salvini, ostentano ottimismo e, in particolare il secondo, sviano l'attenzione degli italiani inventando emergenze, fomentando umori securitari, provocando fobie in ogni direzione possibile e presentandosi come gli sceriffi del vecchio West, con la stella (pardon, la felpa) in mano.

Il Paese reale intanto è sempre lì: i giovani con la vita precarizzata, i lavoratori e le lavoratrici in perenne lotta per il posto di lavoro e per affermare i propri diritti, le persone anziane marginalizzate e mortificate come gli avari di turno che rastrellano risorse contro i giovani, le donne nel mezzo di una cultura esplicitamente regressiva che rischia di farci fare molti passi indietro sul piano degli stessi diritti civili.

Questo il quadro: vediamo adesso il merito dei singoli provvedimenti previsti nella Legge di stabilità, la n.145 del 30 dicembre 2018, con un articolo 1 che conta 1143 commi...

# Legge di stabilità 2019 n. 145 del 30/12/2018



## PREVIDENZA/ PENSIONI

### RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (comma 260)

■ Dal 2019 fino al 2021 le fasce reddituali diventano 7.

Le pensioni vengono rivalutate in base alla fascia di appartenenza (l'importo indicato è quello **lordo**), secondo i seguenti coefficienti:

- Il 100% si applica alle sole pensioni il cui valore lordo è pari fino a tre volte il trattamento minimo (€ 1.522,26)

Per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo:

- 97% se l'importo è pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo
- 77% se l'importo è superiore a quattro volte il trattamento minimo e pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo
- 52% se l'importo è superiore a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo
- 47% se l'importo è superiore a sei volte il trattamento minimo e pari o inferiore a otto volte il trattamento minimo
- 45% se l'importo è superiore a otto volte il trattamento minimo e pari o inferiore a nove volte il trattamento minimo
- 40% per gli importi superiori a nove volte il trattamento minimo

*Non essendo stato approvato in tempo utile il decreto, le pensioni di gennaio sono state pagate con il sistema concordato al tempo del governo Gentiloni. Questo comporterà che sulle pensioni già pagate verrà effettuato un conguaglio in negativo.*

*La rivalutazione è l'unico strumento che hanno i pensionati per tutelare il proprio reddito in relazione all'aumento del costo della vita. Le pensioni di conseguenza hanno perso valore anche rispetto alle retribuzioni dei lavoratori.*

*Dopo il blocco biennale della riforma Fornero, dopo la legge n. 147/2013, prima per tre anni e poi prorogata per altri 2, dopo la sentenza n. 70/2015 e il D.L. n. 65/2015, si sarebbe dovuta applicare la rivalutazione prevista dall'articolo 69 della legge n. 388/2000, secondo tre fasce:*

- 100% fino a tre volte il trattamento minimo
- 90% fino a cinque volte il trattamento minimo
- 75% oltre cinque volte il trattamento minimo

*Come si vede, invece, ancora una volta si penalizzano i pensionati per fare cassa. Nella tabella seguente facciamo tre esempi di pensioni lorde indicando quale sarebbe stata la rivalutazione dovuta (il 9,53%) e quale invece quella effettivamente percepita a seguito dei tagli per l'anno 2011 (altro che "pochi spiccioli", caro premier Conte...).*

<b>Anno 2011</b>	<b>euro</b>	<b>euro</b>	<b>euro</b>
Retribuzione lorda mensile	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>3.000</b>
Rivalutazione intera 9,53%	142,95	200,13	285,90
Rivalutazione Percepita realmente	68,54	68,44	48,19
<b>Differenza pensione per anno 2019</b>			
<b>Mensile</b>	<b>74,41</b>	<b>131,69</b>	<b>237,71</b>
<b>Annuale</b>	<b>967,33</b>	<b>1.711,97</b>	<b>3.090,23</b>

*Naturalmente le pensioni di 1400 euro lordi nel 2011 sono state esenti dai tagli della rivalutazione perché al di sotto di 3 volte il minimo.*

*La tabella che segue indica invece quanto perderanno i pensionati nel prossimo triennio.*



## QUANTO PERDONO I PENSIONATI

(Effetto indicizzazioni pensioni dal 2019)

<b>Importo mensile lordo in euro</b>	<b>Differenza perequazione tra regime attuale e nuova ipotesi</b>			<b>Perdita lorda in tre anni in euro</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>2.030</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>2.537</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>211</b>
<b>3.045</b>	<b>176</b>	<b>179</b>	<b>182</b>	<b>538</b>
<b>3.552</b>	<b>219</b>	<b>222</b>	<b>225</b>	<b>666</b>
<b>4.059</b>	<b>250</b>	<b>254</b>	<b>258</b>	<b>763</b>
<b>4.567</b>	<b>272</b>	<b>309</b>	<b>313</b>	<b>895</b>
<b>5.074</b>	<b>330</b>	<b>335</b>	<b>339</b>	<b>1.005</b>
<b>5.582</b>	<b>356</b>	<b>361</b>	<b>366</b>	<b>1.082</b>
<b>6.089</b>	<b>381</b>	<b>386</b>	<b>392</b>	<b>1.159</b>
<b>6.596</b>	<b>406</b>	<b>412</b>	<b>418</b>	<b>1.236</b>
<b>7.104</b>	<b>432</b>	<b>438</b>	<b>444</b>	<b>1.313</b>
<b>7.611</b>	<b>457</b>	<b>464</b>	<b>470</b>	<b>1.391</b>
<b>8.119</b>	<b>483</b>	<b>489</b>	<b>496</b>	<b>1.468</b>

## PENSIONI D'ORO (comma 261)

- Si dispone che per la durata di cinque anni i trattamenti pensionistici superiori ai 100.000 euro lordi annui, siano ridotti di un'aliquota pari:
- al 15% per la parte eccedente i 100.000 euro, fino a 130.000 euro
  - al 25% per cento per la parte eccedente i 130.000 euro, fino a 200.000 euro
  - al 30% per la parte eccedente i 200.000 euro, fino a 350.000 euro
  - al 35% per la parte eccedente i 350.000 euro, fino 500.000 euro
  - al 40% per la parte eccedente 500.000 euro.

*Un intervento improntato a ragioni solidaristiche, organico e mirato, sui redditi elevati potrebbe essere considerato equo se finalizzato ad assicurare una pensione dignitosa a tutti i cittadini, quindi ad aumentare le pensioni basse.*

*Più corretto sarebbe inoltre applicare un contributo di solidarietà non solo a carico delle pensioni ma di tutti i redditi superiori ad una certa soglia, da destinare a favore delle pensioni basse e per la solidarietà intergenerazionale, rispettando la temporaneità del contributo e la sua progressività.*

## RIDUZIONE DELLE PENSIONI D'ORO

Contributo di solidarietà pensioni d'oro					
Fascia d'importo				Trattenuta	Correttore
Fino a	100.000,00			0%	
Oltre	100.000,00	e fino a	130.000,00	15%	15.000,00
Oltre	130.000,00	e fino a	200.000,00	25%	28.000,00
Oltre	200.000,00	e fino a	350.000,00	30%	38.000,00
Oltre	350.000,00	e fino a	500.000,00	35%	55.500,00
Oltre	500.000,00			40%	80.500,00

## ESEMPI APPLICAZIONE

Importi	Trattenuta annua	%	Maensile lorda	Mensile netta
110.000,00	1.500,00	1,36%	115,38	61,15
120.000,00	3.000,00	2,50%	230,77	122,31
130.000,00	4.500,00	3,46%	346,15	183,46
150.000,00	9.500,00	6,33%	730,77	387,31
180.000,00	17.000,00	9,44%	1.307,69	693,08
220.000,00	28.000,00	12,73%	2.153,85	1.141,54
270.000,00	43.000,00	15,93%	3.307,69	1.753,08
330.000,00	61.000,00	18,48%	4.692,31	2.486,92
400.000,00	84.500,00	21,13%	6.500,00	3.445,00
550.000,00	139.500,00	25,36%	10.730,77	5.687,31

## ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA REVISIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO (comma 256)

■ La dotazione del Fondo viene fissata a 3968 milioni per l'anno 2019, 8336 milioni per l'anno 2020, 8684 milioni per l'anno 2021, 8153 milioni per l'anno 2022, 6999 milioni per l'anno 2023 e a 7 miliardi a decorrere dal 2024).

**PER QUANTO RIGUARDA  
LA COSIDDETTA "QUOTA 100"  
E LA PENSIONE DI CITTADINANZA  
RIMANDIAMO ALLA SECONDA PARTE  
DEL FASCICOLO DEDICATA AL  
DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28/1/2019**



## RESIDENTI ALL'ESTERO (commi 273-274)

■ I titolari di pensione che trasferiscono la propria residenza dall'estero in un comune italiano inferiore ai 20.000 abitanti di: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia possono optare per 5 anni per una flat tax al 7% da applicare ai redditi di fonte estera.

## MATERNITÀ, PATERNITÀ E SMART WORK (commi 278 e 485-486)

■ Congedo obbligatorio di paternità: viene prorogato anche per il 2019 e diventa di 5 giorni. E' prorogata anche per il 2019 la possibilità di fruire di 1 ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Maternità posticipata: dal 1 gennaio 2019 il congedo obbligatorio di maternità può essere fruito per intero (cinque mesi) dalla data del parto, previo parere positivo del medico specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato e del medico competente.

Smart working: il lavoro agile deve essere riconosciuto in via prioritaria alle madri nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità obbligatorio ovvero ai lavoratori con figli ai quali è stato riconosciuto un handicap grave.

*Per quanto riguarda la condivisione del lavoro di cura il congedo di paternità è del tutto insufficiente.*

*La possibilità invece di rimanere al lavoro fino al momento del parto rischia di danneggiare la salute delle donne e dei bambini, in particolare negli ambiti di lavoro debole.*

### **INDENNIZZO PER FINE ATTIVITÀ COMMERCIALE (commi 283-284)**

■ L'indennizzo dal 2019 è strutturale, coloro che restituiscono la licenza avranno diritto all'indennizzo per un importo pari al trattamento minimo se in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età per gli uomini e 57 anni per le donne
- Al momento della cessazione iscrizione per almeno 5 anni come titolari o coadiutori nella cassa commercianti
- cancellazione dalla cassa stessa

Il beneficio vale fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Diventa strutturale anche il possibile innalzamento dell'aliquota contributiva di finanziamento dell'indennizzo pari allo 0,09%. Con decreto del Ministero del Lavoro sarà possibile aumentarla se a seguito del monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, uno squilibrio tra i contributi e le prestazioni.

### **PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI STATALI (comma 269)**

■ Il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sarà versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore.

### **BENEFICI PENSIONISTICI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO (comma 279)**

■ Nella particolare platea di lavoratori cui vanno riconosciuti i benefici pensionistici derivanti dall'esposizione all'amianto sono aggiunti anche i lavoratori che sono stati assicurati, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps. Sono pertanto ricompresi tra i beneficiari anche lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva, e risultino quindi iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria.





# POLITICHE SANITARIE

## FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA (commi 514-516)

■ Il Fondo sanitario nazionale per il 2019 si attesterà a 114,439 miliardi (incremento di un miliardo di euro + 4 milioni per screening neonatali). Verrà incrementato di 2 miliardi per il 2020 e di ulteriori 1,5 miliardi per il 2021. Gli aumenti per il biennio 2020-2021 sono subordinati alla stipula entro il 31/3/2019 di una specifica Intesa in commissione Stato-Regioni sul Patto per la salute 2019-2021, che come ogni anno è chiamato a programmare la qualità delle cure e dei servizi erogati e l'efficientamento dei costi.

Per il nuovo Patto si prevedono già alcuni titoli: revisione del sistema di compartecipazione (ticket), programmazione della rete ospedaliera e delle reti territoriali (con priorità per cronicità e liste di attesa), fabbisogni di personale, piani di formazione e assunzione, sistemi informativi (Fascicolo sanitario elettronico, Tessera sanitaria eccetera), ricerca sanitaria, programmazione dell'uso delle strutture accreditate, ammodernamento tecnologico e infrastrutture.



*Non vengono stanziati risorse aggiuntive per il rinnovo dei CCNL (i costi sono a carico delle Regioni), né per le assunzioni (per ora è visibile solo uno stanziamento di 10 milioni annui per borse di studio per i medici di medicina generale), e nemmeno per la revisione ticket. Si conferma così un de-finanziamento del FSN, che viene incrementato ma ad un ritmo molto più contenuto persino rispetto al PIL nominale. Non è prevista l'eliminazione del superticket nel 2019 e si rinvia al Patto per la Salute la revisione del sistema di compartecipazione (comma 516 lettera a). Per abolire il superticket si calcola che servano 600/800 milioni che quindi andrebbero a incidere sul FSN riducendo ulteriormente l'impatto del già insufficiente aumento.*

## SUPERTICKET SANITARIO (comma 549)

■ Si prevede una maggiore flessibilità per le Regioni che possono prevedere misure diverse dalla quota fissa di compartecipazione al ticket per la specialistica ambulatoriale.

*La ministra per la Salute Giulia Grillo si era esplicitamente impegnata ad abolire il superticket, promessa che non è stata mantenuta. **Dall'1/1/2019 la Regione Emilia-Romagna ha abolito il superticket per i redditi fino a 100.000 euro.***

## **FONDO PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA (commi 509-512)**

■ Vengono stanziati 100 milioni di euro per il 2019, 100 milioni (+ 50 stanziati nel Decreto Fiscale) per il 2020 e 100 milioni per il 2021 per gli interventi volti a ridurre (in accordo con quanto previsto dal vigente Piano di Governo delle Liste di Attesa) i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Si tratta in sostanza dell'implementazione e dell'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. Le risorse saranno ripartite tra le Regioni in base alle modalità individuate con decreto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa da raggiungere nella Conferenza Stato Regioni.

## **EDILIZIA SANITARIA (commi 555-556)**

■ Il finanziamento per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico che oggi è di 24 miliardi viene elevato a 28 miliardi di euro. L'aumento è destinato in via prioritaria alle regioni che abbiano già raggiunto accordi per utilizzare la propria quota dei 24 miliardi.

*La norma è in sé positiva, ma va sottolineato che viene tagliato il Fondo investimenti enti territoriali previsto al comma 122.*

## **PERSONALE E RINNOVI CONTRATTUALI (commi 438-439, 518 e 521)**

■ Non vengono stanziati risorse aggiuntive per il rinnovo dei CCNL e i costi sono posti a carico dei bilanci delle Regioni. Nessuna nuova risorsa neppure per le assunzioni (salvo lo stanziamento di 10 milioni per borse di studio per Medici di medicina generale, che corrispondono a circa 250 medici in formazione in più). Vengono aumentate invece le risorse per i contratti di formazione specialistica (circa 900 borse di studio in più): 22,5 milioni per il 2019, 45 milioni per il 2020, 68,4 milioni per il 2021, 91 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2023.

## **FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI (comma 550)**

■ La gestione dei fondi per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di questi medicinali viene trasferita dal Ministero della Salute al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Resta ferma la competenza del Ministero della Salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione.

## **SPESA FARMACEUTICA (commi 574-584 e 557-558)**

■ Dal 2019 è prevista una nuova disciplina per il monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa farmaceutica e il corrispondente ripiano (payback) in caso di sfioramento da parte delle aziende farmaceutiche.

*Su questo tema esistono preoccupazioni da parte sindacale e delle imprese del settore rispetto ad eventuali impatti negativi di tipo occupazionale.*

### **FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (comma 520)**

■ La dotazione del fondo viene incrementata di 10 milioni per il 2019.

### **SCREENING NEONATALI (comma 544)**

■ Vengono incrementate le risorse nella misura di 4 milioni in più per il 2019 (da 25,715 a 29,715 milioni).

### **BANCA DATI BIOTESTAMENTO (DAT) E ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (commi 573 e 585)**

■ Vengono stanziati 400mila euro per la gestione della banca dati destinata alla registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ovvero il cosiddetto biotestamento. Vengono stanziati 2 milioni di euro per il 2019 e 500mila euro a partire dal 2020 (da ripartire tra le Regioni) per la creazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale e delle anagrafi regionali dei vaccini.

*Per il sindacato è importantissimo che venga realizzata senza ulteriori ritardi l'anagrafe nazionale vaccini.*





# POLITICHE SOCIALI

## **FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (seconda sezione del testo della legge, capitolo 3538)**

■ È previsto un aumento del Fondo di 100 milioni che viene così portato a circa 570 milioni di euro. L'Allegato alla relazione tecnica precisa che da quest'anno il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

*La misura è da considerarsi positiva ma ancora assolutamente non sufficiente ad affrontare la situazione della non autosufficienza, che coinvolge milioni di persone, con una spesa pari all'1,7% del PIL, cui va aggiunta l'enorme spesa privata a carico delle famiglie.*

## **FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA (seconda sezione del testo della legge, capitolo 2102)**

■ Viene rifinanziato di 99,8 milioni di euro e raggiunge così i 107,9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

*L'aumento è assolutamente insufficiente a rispondere alle numerose e rilevanti tematiche a cui è legato. È previsto infatti che il Fondo finanzia tre osservatori: famiglia (e relativo piano nazionale); infanzia e adolescenza; contrasto alla pedofilia e pornografia minorile. Dallo stesso fondo vengono anche finanziate le attività dei consultori familiari e dei centri per la famiglia.*

## **FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE (commi 483-484)**

■ Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, che lo scorso anno era fissato a 20 milioni di euro, aumenta di 5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

## **FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (seconda sezione del testo della legge)**

■ Viene rifinanziato per un importo di 120 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021.

## **BONUS ASILI NIDO E BONUS BEBE' (comma 488, collegato fiscale art. 23 quater, comma 478)**

■ Si conferma il bonus asili nido con un aumento da 1000 a 1500 euro annui (riferito a 11 mensilità) per il triennio 2019-2021. Dal 2022 l'importo sarà rideterminato con decreto ministeriale ma non potrà scendere sotto i mille euro.

Il bonus bebè o assegno di natalità è prorogato per il 2019. Viene introdotto un aumento del 20% a partire dal secondo figlio. Sono inoltre previste norme a favore delle future mamme e riguardo alla obbligatorietà dei seggiolini anti-abbandoni sulle automobili.

### **FONDO “DOPO DI NOI” (comma 455)**

■ Per l’anno 2019 la dotazione del Fondo “Dopo di Noi” (Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - quindi “dopo” la perdita dei genitori o tutori) viene ripristinata a 56,1 milioni di euro. Il Fondo era stato ridotto di 10 milioni per gli anni 2018 e 2019 dalla Legge di bilancio 2018.

### **FONDO VITTIME DI VIOLENZA (comma 592)**

■ Il Fondo è incrementato di 10 milioni a decorrere dall’anno 2019 come indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale grave. Ai fini della corresponsione degli indennizzi in caso di morte al coniuge sono equiparati la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto della vittima.

### **ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA (comma 255)**

■ La dotazione del Fondo viene fissata a 7100 milioni per il 2019, 8055 milioni per il 2020 e 8317 milioni annui a decorrere dal 2021.

***PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA’  
DEL REDDITO DI CITTADINANZA  
RIMANDIAMO ALLA SECONDA PARTE  
DEL FASCICOLO DEDICATA AL DECRETO  
LEGGE N. 4 DEL 28/1/2019***



# ENTI LOCALI

## BILANCI PREVENTIVI

■ Il primo elemento da prendere in esame riguarda l'approvazione dei bilanci di previsione delle province e dei comuni che, su decisione della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, slitta al **31 marzo 2019**.

## FONDO COMPENSATIVO MANCATO GETTITO IMU TASI (commi 892-895)

■ È prevista l'erogazione di un contributo a titolo di ristoro del gettito perso nel passaggio dall'Imu alla Tasi (abitazione principale). Il decreto "semplificazioni" con un emendamento ha riportato la dotazione del fondo a 300 milioni di euro. Il fondo riguarda 1.800 comuni. Le risorse assegnate ai comuni hanno il vincolo di destinazione, ovvero devono essere utilizzate soltanto per il finanziamento di Piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale.

*Considerato che le risorse sono destinate unicamente ad interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, è necessaria una verifica delle priorità di intervento nei comuni che godono di queste risorse, valutando anche in base alle emergenze sociali, come l'uso di edifici comunali da ristrutturare e da destinare ad emergenze abitative, accoglienza immigrati, ricoveri per indigenti, eccetera.*

## SBLOCCO DELLE ALIQUOTE SUI TRIBUTI LOCALI

■ È superato il blocco delle aliquote dei tributi locali. Dunque le Regioni potranno aumentare l'aliquota dell'Addizionale regionale Irpef e i comuni potranno aumentare le aliquote della IUC (Imposta Unica Comunale composta da IMU – TARI – TASI). La TARI e l'imposta di soggiorno erano già state esentate dal blocco, inoltre potrà essere aumentata anche l'Addizionale comunale Irpef. I comuni potranno inoltre istituire nuovi tributi se non già adottati (ad esempio Addizionale Irpef come imposta di scopo).

Anche con la Legge di bilancio 2019 le abitazioni principali sono escluse sia dall'IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso).

Rimane vigente la regola secondo la quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare l'aliquota massima prevista per l'IMU.

In sostanza la manovra scarica sugli Enti locali l'onere di aumentare le tasse.

## BANDO PERIFERIE (comma 913)

■ In seguito all'accordo raggiunto tra Governo e Anci vengono ripristinate le risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane. Gli effetti finanziari si produrranno a partire dal 2019 e saranno limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Le risorse impegnate sono pari a 1 miliardo 600 milioni di euro e coinvolgono 96 enti locali.

## MODULAZIONE DEICOEFFICIENTI TARI

■ In attesa di una revisione generale della materia, è estesa anche ai Comuni la possibilità di individuare coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, per semplificarne l'individuazione e per evitare cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

## FONDO PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI (commi 122-123)

■ Viene istituito un Fondo destinato a diverse finalità connesse agli investimenti degli enti territoriali (comprese le Regioni). La dotazione è di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi per il 2020, 1,26 miliardi per il 2021, circa 28 miliardi complessivi tra il 2022 e il 2033. A partire dal 2034 il Fondo viene fissato in 1,5 miliardi di euro annui.

*Il Fondo presenta varie criticità tra le quali il fatto che inspiegabilmente le Città metropolitane vengono escluse dal contributo annuo destinato alle province delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione, anche ordinaria, di strade e scuole provinciali.*

## FONDI REGIONALI E FINANZIAMENTI "INDIRETTI" AGLI ENTI LOCALI (commi 832-843)

■ Riguarda il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario e alla mitigazione/compensazione del suo impatto attraverso un sistema di contribuzione statale, a fronte di nuovi investimenti "diretti e indiretti" che le Regioni stesse sono tenute a effettuare. L'ammontare complessivo delle risorse che potrebbero tradursi in investimenti territoriali è pari a 4,2 miliardi di euro nell'arco del

quinquennio 2019-2023. Parte di tali risorse potranno essere assegnate - a discrezionalità di ciascuna Regione - agli enti locali dei rispettivi territori.

## LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E NUOVI INCENTIVI AI COMUNI

■ Rimane vigente per tutto il 2019 la possibilità per i comuni che sottoscrivono i cosiddetti "patti antievasione" con l'Agenzia delle Entrate territoriale dell'attribuzione del 100 per cento di quanto recuperato alle casse comunali.

*Appare chiaro che i diversi interventi che si sono succeduti sul sistema della fiscalità locale dopo il superamento dell'ICI e della TARSU non hanno ancora disegnato un quadro certo del sistema di autofinanziamento degli enti locali.*

*La IUC (introdotta con la legge di stabilità 2014) mostra tutti i suoi limiti in quanto composta da due prelievi (IMU TASI) che gravano sulla stessa base imponibile, in particolare la TASI si configura come una clonazione dell'IMU e non come una vera tassa sui servizi indivisibili.*

*Rimane aperto il problema di una imposizione che sia basata sui servizi offerti dal comune, cosa che al momento non sembra nell'ordine delle cose. Infine la mancanza di progressività delle imposte comunali (affidata alla buona volontà dei comuni solo per l'Addizionale Irpef) non favorisce un prelievo equo che tenga conto realmente della condizione reddituale/patrimoniale dei contribuenti. Ovviamente a pagare le conseguenze di questa mancata progressività sono le fasce sociali più deboli e tra queste in particolar modo i pensionati con bassi redditi.*





# CASA E POLITICHE ABITATIVE

## FONDO PER L'AFFITTO

■ È confermato il rifinanziamento nazionale, per il sostegno alle abitazioni in locazione, di 10 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020 e previsti dalla legge di bilancio 2018. È evidente che sono risorse ampiamente insufficienti ai bisogni concreti. Inoltre non è ancora stato approvato il Decreto di riparto alle regioni.

## FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE

■ Lo stanziamento dello Stato finalizzato alla morosità incolpevole è di 46 milioni e 100mila euro. Anche su questo fondo non c'è ancora il Decreto ministeriale di riparto.

## BONUS VERDE

■ Anche per l'anno 2019 si prevede la detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di 5000 euro per gli interventi di sistemazione del verde.

## DETRAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

■ E' prevista la proroga fino al 31/12/2019 delle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio ed efficienza energetica (a seconda dei casi, le aliquote sono: 50%, 65%, 70%, 80%, 85%) e ristrutturazioni edilizie (50%), nonché per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (50%).

## BARRIERE ARCHITETTONICHE


■ È ancora in vigore il rifinanziamento del Fondo nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche deciso nella Finanziaria 2018 per il quadriennio 2017-2020. Questo fondo consente ai privati di ridurre le spese per lavori nelle proprie case o negli spazi comuni dei condomini. I fondi possono essere utilizzati per abbattere tutti gli ostacoli che impediscono l'autonomia delle persone disabili, come gradini, rampe, scale, corridoi e servizi ristretti, ascensori.

Risorse disponibili in Emilia-Romagna	
2019	2020
6.525.606,53	9.788.409,80



# DECRETO LEGGE n. 4 del 28/1/2019

**NOTA:**  
**MENTRE SCRIVIAMO IL DECRETO  
È ANCORA IN FASE DI APPROVAZIONE  
E SONO POSSIBILI EMENDAMENTI E  
QUINDI VARIAZIONI AL TESTO**



## QUOTA 100 (articolo 14)

■ Viene istituita a livello sperimentale, per il triennio 2019/2021, una nuova possibilità di accesso alla pensione, impropriamente chiamata "quota 100". Per accedervi è necessario avere **entrambi i requisiti richiesti**: 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Quindi non vi si può accedere prima dei 62 anni e anche al raggiungimento dei 62 anni non vi si accede senza i 38 anni di contributi (dei quali almeno 35 anni utili alla pensione di anzianità, escludendo quindi i contributi figurativi derivanti da disoccupazione, malattia o infortunio). La pensione cosiddetta "quota 100" esclude la possibilità di svolgere attività lavorativa dipendente o autonoma il cui reddito sia superiore ai 5000 euro lordi annui, pena la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui è stato prodotto il reddito e il recupero delle rate già erogate. Il lavoro deve inoltre essere di natura occasionale, escludendo quindi i contratti a tempo parziale o a tempo indeterminato. Questa regola vale fino al raggiungimento dell'età fissata per la pensione di anzianità definita in base all'aspettativa di vita (66 anni e 7 mesi nel 2018, elevati nel 2019 a 67 anni).

Queste che abbiamo elencato sono in estrema sintesi le caratteristiche di base della cosiddetta "quota 100". La decorrenza varia a seconda che il lavoratore sia privato o pubblico e si applicano delle "finestre", da tre a sei mesi, tra la data di maturazione e quella di decorrenza. Regole particolari valgono per il comparto scuola, mentre sono escluse completamente categorie come le forze armate, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza, che hanno modalità di maturazione pensionistica differenti.

Il decreto istituisce anche nuove regole per quanto riguarda la **pensione anticipata (art 15)**, i **lavoratori precoci (art. 17)** e la cosiddetta **"opzione donna" (art. 16)**. Viene inoltre prorogata la cosiddetta **"APE sociale" (art.18)**. Altre novità riguardano la possibilità di **riscattare periodi non coperti da contributi** e, per chi ha meno di 45 anni, di **riscattare la laurea (art. 20)**.

*Per tutti questi casi, ma il discorso vale a livello generale, è necessario che il lavoratore e la lavoratrice verifichino con il patronato Inca la propria posizione assicurativa. Solo così sarà possibile valutare se si rientra o meno nelle categorie interessate alle nuove modalità di maturazione della pensione.*

## ANTICIPO DEL TFS (Articolo 23)

■ Per i pubblici dipendenti interessati a “quota 100” i tempi di attesa di liquidazione del TFS o TFR decorrono **dal raggiungimento dei requisiti di accesso a pensione di anzianità**; è prevista la possibilità di anticipare la liquidazione fino a un massimo di 30mila euro, tramite prestito bancario i cui interessi sarebbero a carico dello Stato.

La richiesta è subordinata al rilascio di una certificazione da parte dell’Inps, e anche un accordo quadro tra Ministero delle Finanze, banche e Inps.

*Quindi ai due anni e quattro mesi attuali si aggiungono gli anni che separano l’ottenimento di “quota 100” dal raggiungimento dell’età pensionabile stabilita in base all’aspettativa di vita. Un periodo che può quindi essere molto superiore ai due anni e quattro mesi.*

## REDDITO DI CITTADINANZA (Articoli 1-13)

■ Il Reddito di Cittadinanza (RdC), che ha decorrenza dal 1° aprile 2019, è un beneficio economico finalizzato ad un percorso di avvio al lavoro attraverso dei tutor (denominati “navigator”) che saranno gestiti dai Centri per l’impiego. Per avere diritto al RdC occorre dare l’immediata disponibilità al lavoro, attraverso vari strumenti: patto per il lavoro e per l’inclusione sociale, riqualificazione professionale, completamento studi eccetera.

Tutto il nucleo familiare è coinvolto, con esclusione degli studenti, pensionati, over-65enni e disabili (legge 68/99).

Requisiti necessari per ottenerlo:

- i singoli e i nuclei familiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana o europea o avere un permesso di soggiorno di lungo periodo.
- residenza in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due anni in modo continuativo
- la soglia Isee entro la quale si accede è di 9.360 euro
- il patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non deve essere superiore a 30.000 €
- il patrimonio mobiliare (conti bancari o postali) non deve essere superiore a 6.000 euro (ma sono previsti aumenti in virtù della composizione del nucleo familiare)
- il reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro, incrementato di 1.800 euro se l’abitazione è in affitto.

Questi requisiti valgono per ognuno dei componenti il nucleo familiare. Ciò comporta che anche se solo uno dei componenti il nucleo familiare non è in possesso di tutti i requisiti, il diritto al reddito di cittadinanza decade per l’intero nucleo familiare.

Il beneficio economico spettante al nucleo familiare viene suddiviso in parti uguali tra i



componenti il nucleo stesso e viene erogato mediante una carta acquisti prepagata che viene ricaricata mensilmente.

La Carta Rdc può essere utilizzata, oltre che per le esigenze previste per la Carta acquisti (come sostegno alla spesa alimentare, sanitaria e per spese energetiche), anche per effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro e per effettuare un bonifico mensile in favore del locatore, o in favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo.

Il beneficio economico deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. In caso contrario sono previste penalizzazioni fino al 20% del RdC.

Sono previste pene particolarmente severe per chi presenta documenti o dichiarazioni false oppure omette informazioni dovute e cioè la reclusione da 2 a 6 anni. Per chi invece omette di comunicare variazioni reddituali o patrimoniali, anche se provenienti da attività irregolari, e altre informazioni rilevanti ai fini della concessione del beneficio è prevista la reclusione da 1 a 3 anni.

## **PENSIONE DI CITTADINANZA**

■ Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni il RdC assume la deno-

minazione di Pensione di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del RdC, salvo dove diversamente specificato.

In caso di nuclei già beneficiari del RdC, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno (adeguato alla speranza di vita) del componente più giovane del nucleo.

Il beneficio economico per la Pensione di cittadinanza è costituito da:

- un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 7.560 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- un'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o di proprietà con mutuo (misura pari all'ammontare del canone di affitto o del mutuo fino ad un massimo di euro 1.800 annui).

Di seguito riportiamo una tabella esemplificativa con indicati i limiti di reddito familiare, incrementati per effetto della scala di equivalenza, nonché il contributo massimo per l'eventuale affitto o mutuo. L'integrazione massima del reddito indicata (annua e mensile a seconda del numero di componenti il nucleo) è quella spettante ai nuclei privi di qualsiasi reddito.

Numero componenti nucleo familiare	Reddito soglia incrementato con scala equivalenza	Contributo massimo affitto	Integrazione massima del reddito familiare (fino a)			
			nucleo non in affitto e senza mutuo		nucleo in affitto o con mutuo	
			annuo	mensile	annuo	mensile
1	7.560,00	1.800,00	7.560,00	630,00	9.360,00	780,00
2	10.584,00	1.800,00	10.584,00	882,00	12.384,00	1.032,00
3	13.608,00	1.800,00	13.608,00	1.134,00	15.408,00	1.284,00
4	15.876,00	1.800,00	15.876,00	1.323,00	17.676,00	1.473,00

In attesa delle circolari interpretative e considerata la complessa interpretazione del testo del decreto legge, proponiamo tre esempi concreti di applicazione della pensione di cittadinanza.

### **Esempio 1**

Nucleo familiare composto da un solo componente, senza alcun patrimonio e senza beni durevoli, titolare di reddito annuo pari a 8.832,85 euro annui (pensione minima con maggiorazione e 564 euro di 14ma).

- Se il pensionato è in affitto, l'importo massimo annuo della Pensione di cittadinanza ammonterà a 527,15 euro (9.360,00 – 8.832,85), sempre che l'affitto annuo sia superiore a tale importo. In tal caso avrà diritto a 43,93 euro mensili che saranno accreditati mensilmente sulla propria carta di pagamento elettronica.
- Se il pensionato non è in affitto e non ha un mutuo non ha diritto alla Pensione di cittadinanza, poiché il reddito posseduto è superiore a 7.560 euro annui (integrazione massima spettante).

### **Esempio 2**

Nucleo familiare composto da due componenti, senza alcun patrimonio e senza beni durevoli, con reddito annuo pari a 14.396 euro (quindi un componente con pensione minima con maggiorazione, l'altro componente con assegno sociale con aumento).


- Il nucleo non ha diritto ad alcuna integrazione a titolo di Pensione di cittadinanza, poiché il reddito del nucleo è superiore a 12.384 euro, integrazione massima del reddito prevista per nuclei composti da due componenti che vivono in abitazione in affitto.

### **Esempio 3**

Nucleo familiare composto da due componenti, senza alcun patrimonio e senza beni durevoli, con reddito annuo pari a 12.243 euro (marito e moglie, di 67 e 68 anni di età, entrambi titolari di Assegno sociale con aumento di 12,92 euro mensili).

- Se il nucleo è in affitto il reddito annuo del nucleo è inferiore di 141 euro all'integrazione massima prevista (12.384 – 12.243 = 141). In tal caso spetterà una Pensione di cittadinanza di 480 euro annui (beneficio minimo previsto).
- Se il nucleo non è in affitto e non ha un mutuo, non ha diritto alla Pensione di cittadinanza, poiché il reddito posseduto è superiore a 10.584 euro annui.





**In Emilia-Romagna  
lo Spi-Cgil è presente  
con 282 leghe.  
Chiedi al tuo territorio  
qual è la più vicina**

**Lo Spi-Cgil Nazionale**  
è in Via dei Frentani 4  
00185 Roma  
Tel. 06/444811  
[www.spi.cgil.it](http://www.spi.cgil.it)

**Lo Spi-Cgil Emilia-Romagna**  
è in via Marconi 69  
40122 Bologna  
Tel. 051/294799  
[www.spier.it](http://www.spier.it)

Argentovivo diritti n. 1  
Marzo 2019  
Chiuso in tipografia il 20/3/2019  
la tiratura complessiva  
è di 1.000 copie

Direttore Responsabile:  
Bruno Pizzica

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Direzione e redazione:  
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna  
tel. 051294799 - fax 051251347

Amministrazione:  
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna

Abbonamento annuo 15 Euro  
Costo copia 4 Euro  
Costo copia arretrata 7 Euro

Progettazione grafica:  
REDESIGN - Bologna

Stampa:  
a cura di Litografia Zucchini Srl  
Divisione FD Tipolitografia  
Via del Fonditore, 6/2 - 40138 Bologna

Proprietà:

  
**EDITRICE  
SOCIALMENTE**

Associato  
UNIONE STAMPA PERIODICI ITALIANI